



Comune di **SEDRIANO**

Provincia di Milano

Ufficio del Sindaco

ORDINANZA

SINDACO

N. 5-18 del 10 gennaio 2018

Oggetto:

DIVIETO DI BRUCIATURA ALL'APERTO DEI RESIDUI COLTURALI DERIVANTI DA ATTIVITÀ AGRICOLE E FORESTALI, DI PULIZIA PARCHI, GIARDINI ED AREE AGRICOLE BOScate E VERDI, IN OCCASIONE DELLA FESTIVITÀ DI S. ANTONIO ABATE DEL 17.01.2018

Soggetti destinatari:

CITTADINANZA

OGGETTO:

DIVIETO DI BRUCIATURA ALL'APERTO DEI RESIDUI COLTURALI DERIVANTI DA ATTIVITÀ AGRICOLE E FORESTALI, DI PULIZIA PARCHI, GIARDINI ED AREE AGRICOLE BOScate E VERDI, IN OCCASIONE DELLA FESTIVITÀ DI S. ANTONIO ABATE DEL 17.01.2018

IL SINDACO

Ritenendo di dover prevedere tutte le azioni a tutela della salute pubblica, atte in particolare a ridurre le fonti di inquinamento atmosferico, così come previsto dalla normativa regionale, che, nel quadro delle attività di gestione della qualità dell'aria e del contenimento delle emissioni in atmosfera, ha posto particolare attenzione alla necessità di favorire la riduzione dell'inquinamento atmosferico promuovendo misure strutturali ed emergenziali per raggiungere i valori limite imposti dal D.Lgs. n. 155 del 13 agosto 2010;

Considerato che una delle fonti d'inquinamento atmosferico è rappresentata dalle emissioni derivanti dalla combustione in loco dei residui vegetali o delle biomasse legnose;

Richiamata la D.G.R. n. IX/2820 del 22.12.2011 della Regione Lombardia "Salvaguardia dei falò e dei fuochi rituali previsti nelle occasioni celebrative del calendario popolare della Lombardia. Modifica all'Allegato 2 lettera c), punto c1, della D.G.R. n. 7635 del 11.07.2008 – Misure prioritarie di limitazione alla circolazione ed utilizzo dei veicoli, che consente previa autorizzazione del Sindaco, l'accensione dei fuochi e falò in occasione di feste e sagre di paese o di eventi attinenti ai rituali della tradizione popolare culturale della Lombardia;

Considerato che:

- la combustione all'aperto di residui vegetali e ramaglie, se particolarmente significativa in termini di quantità può ritenersi dannosa;
- il Sindaco, quale soggetto competente in materia ambientale e massima autorità locale in materia sanitaria, può esercitare, mediante apposita ordinanza la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione dei residui vegetali in conformità all'art. 182 comma 6 bis del D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006;

Visti:

- l'art. 674 C.P. "getto pericoloso di cose nel caso l'abbruciamento cagioni emissioni di gas, vapori e fumi atti ad offendere, imbrattare o molestare le persone, fuori dai casi in cui la emissione sia giustificata;
- il D.Lgs. n. 205 del 03.12.2010 che ha fatto propria la direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e modificato le norme contenute nella parte IV^a del Codice dell'Ambiente (D. Lgs n.152 del 03.04.2006);
- il D.Lgs. 13 agosto 2010, n.155 recante "Attuazione della direttiva 2008/50/CE" relativa alla qualità dell'aria ambiente e per l'aria più pulita in Europa;
- il D.Lgs. 351/1999 "Attuazione della Direttiva 96/62/CE", in particolare l'art.7, in materia di valutazione della qualità dell'aria ambiente;
- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. "norme in materia di ambiente" ed in particolare la parte V "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera";

- il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 recante “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo 1 della legge 15 marzo 1997 n. 59” ed in particolare l’art. 117 che prevede in capo ai Sindaci ed al Presidente della Giunta Regionale il potere di emanare ordinanze di carattere contingibili ed urgenti in materia sanitaria;
- l’art. 59 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza;
- la Legge 23 dicembre 1978 n.833 recante “Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale” ed in particolare l’art.32 che prevede in capo ai Sindaci ed al Presidente della Giunta Regionale il potere di emanare ordinanze di carattere contingibile ed urgente in materia sanitaria;

Ritenuto:

- di salvaguardare le tradizioni popolari, tra le quali rientra l'accensione del “falò di Sant’Antonio”, promuovendo altresì eventi significativi per la vita sociale, culturale e religiosa del nostro Comune, pur nel rispetto del principio di precauzione e salvaguardia della salute pubblica;
- che questa tradizione possa rappresentare l'unica eccezione al divieto di combustione all'aperto;

Considerato che accensione del tradizionale falò in occasione della ricorrenza di Sant’Antonio Abate di mercoledì 17 gennaio 2018 può essere considerato quale evento straordinario, proprio delle tradizioni popolari, anche centenarie, valide in tutte le Province Lombarde;

Visti gli artt. 7 bis, 50 e 54 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

ORDINA

IL DIVIETO SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE di bruciare all’aperto i residui colturali derivanti da attività agricole e forestali (fogliame, stoppie, sterpaglie e simili), da pulizia di parchi, giardini, aree boscate e verdi, che dovranno essere regolarmente conferiti al centro di raccolta comunale (Ecocentro di via Colombo), ad eccezione per le motivazioni sopra espresse, dell’evento organizzato dal Comune, che prevede l’accensione del falò in area comunale, posta tra il campo sportivo, la via Don Puglisi ed il palazzetto dello sport.

INFORMA CHE

- l’Amministrazione Comunale provvederà all’accensione del falò pubblico previa verifica delle condizioni meteo e degli inquinanti in atmosfera del giorno stesso in cui si effettuerà la combustione;
- il falò pubblico sarà costituito da materiale ligneo idoneo, affinché le ceneri possano considerarsi ammendanti del terreno;
- esso avrà un dimensionamento contenuto;
- la durata della combustione sarà temporaneamente limitata;
- la circolazione dei veicoli, nell’area interessata, subirà una limitazione in funzione dell’organizzazione dell’evento;
- la violazione della presente ordinanza comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 300,00, salvo che il fatto non costituisca rilevanza penale;
- avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 giorni, al TAR Lombardia oppure ricorso amministrativo straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di decorrenza del presente provvedimento;

DISPONE CHE

- la Polizia Locale nonché tutti gli altri Organi di Vigilanza sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.
- la presente ordinanza, sia pubblicata all'albo pretorio on-line, sul sito istituzionale del Comune, nonché resa nota alla cittadinanza e propagandata attraverso ogni altro possibile canale d'informazione e, contestualmente, trasmessa a:
 - sua Eccellenza il Prefetto di Milano;
 - Regione Lombardia Assessorato dell'Ambiente;
 - Città Metropolitana di Milano Assessorato all'Ambiente;
 - ARPA Lombardia;
 - ASST MI 1 Dipartimento prevenzione - Magenta;
 - Comando della Guardia di Finanza di Magenta;
 - Comando Vigili del Fuoco di Milano;
 - Comando Stazione CC di Sedriano;
 - Comando Polizia Locale di Sedriano.

Dalla sede municipale, Sedriano 10 gennaio 2018

IL SINDACO
Angelo Cipriani